



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2713**

Prot. n. 34/02-S112

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge 11 novembre 1975, n. 584. Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e direttive per l'applicazione della medesima normativa da parte degli enti, delle istituzioni e delle aziende da essa dipendenti.

Il giorno **31 ottobre 2002** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**ASSESSORE SOSTITUTO
ASSESSORI EFFETTIVI**

**ROBERTO PINTER
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
SILVANO GRISENTI
MAURO LEVEGHI
MARIO MAGNANI
SERGIO MURARO
OLIVA BERASI
CLAUDIO MOLINARI
DARIO PALLAORO**

Assenti:

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge 11 novembre 1975, n. 584, con cui è stato introdotto il divieto di fumo in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico;
- vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 dicembre 1995, recante “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15/01/1996, la quale stabilisce che le Amministrazioni e gli enti pubblici esercitano i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell’ambito dei propri uffici e delle proprie Strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende, sulle istituzioni da essi dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici in regime di concessione;
- considerato che la suddetta Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 dicembre 1995, chiarisce che il divieto trova applicazione, oltre che nei luoghi nominativamente indicati dall’art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica Amministrazione e dalle aziende pubbliche per l’esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l’esercizio delle relative attività, sempre che si tratti di locali aperti al pubblico, intendendosi come tali i locali ai quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
- visto l’atto di intesa di data 21 dicembre 1995 della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1996, che riproduce sostanzialmente i contenuti della sopra citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sancendone l’applicabilità alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché alle Amministrazioni, istituzioni ed aziende da esse dipendenti o vigilate;
- vista la propria deliberazione n. 3563 di data 29 marzo 1996, concernente “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici. Recepimento della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995”;
- vista la propria deliberazione n. 5862 di data 16 maggio 1996, concernente “Recepimento della normativa vigente in materia di divieto di fumo”;
- vista la circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001, concernente “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n. 85;
- vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" e considerato, in particolare, che l'inasprimento delle sanzioni amministrative disposto dall'art. 52, comma 20, della stessa legge, tanto nei confronti del trasgressore al divieto di fumo (di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584), quanto verso chi ometta di adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza del divieto medesimo (obbligo previsto dall'articolo 2, terzo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584), è espressione di una maggiore sensibilità del legislatore alla prevenzione dei danni derivanti dal fumo passivo;

- considerato che, con circolare 100/540.0/288 del 9 gennaio 2002, il Ministro della Salute, in concomitanza con l'inasprimento delle sanzioni, disposto dalla legge finanziaria sopra citata, ha richiamato ancora una volta le responsabilità delle Amministrazioni pubbliche nel garantire la più ampia applicazione della normativa in materia di divieto di fumo, preannunciando peraltro l'impegno del Governo ad esercitare un'adeguata attività di vigilanza, anche attraverso controlli a campione da parte di "nuclei dei Carabinieri per la sanità";
- ritenuto, anche sulla base dei chiarimenti contenuti nella recente circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001, di considerare incomplete e superate le disposizioni organizzative per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo, adottate con propria deliberazione n. 5862 di data 16 maggio 1996;
- considerato che, alla luce dei criteri finora dettati, rimangono esclusi dal divieto di fumo quei locali riservati ad attività di lavoro del personale dipendente nei quali non è istituzionalmente previsto l'accesso di persone estranee all'Amministrazione, ma che, tuttavia, anche in questo caso, al fine di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, è opportuno che vengano tenute nella dovuta considerazione le aspirazioni del personale dipendente di sottrarsi agli effetti indotti dal fumo. In ragione di ciò, si dovranno, pertanto, ricercare soluzioni organizzative che consentano di bilanciare le opposte esigenze dei dipendenti fumatori e non fumatori;
- ritenuto che si pone, pertanto, la necessità di individuare, con riguardo agli immobili che ospitano le Strutture organizzative dell'Amministrazione, nonché agli immobili utilizzati per l'erogazione dei servizi pubblici, i locali rientranti tra quelli indicati all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, nonché, in generale, i locali che presentano le caratteristiche sopra accennate, come ad esempio: i locali nei quali sono ubicati gli uffici "passi", gli uffici per le relazioni con il pubblico, gli uffici cassa, gli uffici informazione, ed in genere tutti quegli altri locali nei quali gli utenti accedono per richiedere i servizi amministrativi fissati per legge, ivi compresi gli ambiti (es. corridoi, scale) ove gli stessi sono ammessi a circolare per poter accedere alle citate Strutture;
- ritenuto che, l'individuazione dei suddetti locali, debba essere affidata ai Dirigenti delle Strutture alle quali gli stessi sovrintendono;
- ritenuto che debbano essere applicate le disposizioni in materia di divieto di fumo, anche relativamente ai mezzi adibiti a trasporto pubblico di competenza provinciale;
- visto l'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che sostituisce l'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, con il testo seguente:
 - "1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
 2. Le persone indicate nell'articolo 2 che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo (curare l'osservanza del divieto di fumo esponendo appositi cartelli di divieto), sono soggette al pagamento di una somma da Euro 200 e Euro 2000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
 3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.";

- considerato che, l'articolo 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e gli atti sopra richiamati, prevedono l'obbligo di esporre nei locali, in cui si applica il divieto di fumo, cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le violazioni, obbligo la cui inosservanza è sanzionata con il pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 2000;
- ritenuto, alla luce delle funzioni assegnate alla dirigenza ai sensi del Capo I, del Titolo III, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, che spetta ai Dirigenti preposti alle Strutture organizzative individuare, con atto formale, presso ciascuna di esse, i locali in cui deve essere esposto il cartello recante il divieto di fumo e curare che venga esposto il predetto avviso in luogo visibile, anche in sostituzione dei cartelli già affissi, ove presenti. Agli stessi Dirigenti compete la designazione di uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, alla verbalizzazione nonché alla redazione ed inoltro del rapporto. Considerate, altresì, le responsabilità incombenti sui soggetti cui spetta curare l'osservanza del divieto di fumo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584, presidiate dalla sanzione amministrativa sopra richiamata;
- considerato che, per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati di funzionario incaricato di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, alla verbalizzazione ed alla redazione ed inoltro del rapporto, è richiesto il possesso di requisiti di autonomia operativa e la capacità di acquisire una buona conoscenza della materia specialistica, requisiti ascritti, secondo l'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, alle figure professionali facenti capo alle categorie C - livello evoluto - e D;
- considerato che il numero di unità di personale incaricato, ai sensi dei punti precedenti, dovrà essere determinato avendo riguardo all'estensione, alla tipologia funzionale nonché alla dislocazione accentrata o decentrata delle Strutture, in modo che il controllo sia assicurato a livello capillare anche in ciascuna delle articolazioni periferiche delle Strutture medesime;
- ritenuto di individuare, quale Autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, e ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione, relativamente alle violazioni degli obblighi e dei divieti previsti negli articoli 1 (divieto di fumare) e 2 (obbligo di curare l'osservanza del divieto) della legge 11 novembre 1975, n. 584, accertate presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale e dei concessionari di servizio pubblico di competenza provinciale, il Dirigente del Servizio Commercio e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, in virtù delle competenze dell'Ufficio Polizia amministrativa;
- ritenuto, altresì, opportuno incaricare lo stesso Ufficio Polizia amministrativa degli adempimenti concernenti la raccolta di tutti i dati relativi all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizi pubblici della Provincia autonoma di Trento e presso gli enti, le istituzioni e le aziende da essa dipendenti, anche in funzione delle prescritte comunicazione ai competenti organi statali;
- considerato che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di fumo, da parte del personale dipendente dall'Amministrazione, può altresì costituire comportamento rilevante ai fini disciplinari;
- visto l'art. 10, c. 1, lett. d), del d.P.G.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., che attribuisce alla Giunta provinciale la competenza per l'emanazione di direttive concernenti le modalità della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria degli enti funzionali;

- acquisiti i pareri, ai sensi della deliberazione n. 4423 di data 4 giugno 1999, e constatato che non ci sono osservazioni di natura sostanziale comportanti necessità di modifica;

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di affidare, ai Dirigenti delle Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, il compito di individuare, entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, con propria determinazione, i locali della Struttura cui sovrintendono dove trova applicazione il divieto di fumo, in quanto rientranti tra quelli indicati all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, oppure rispondenti ai criteri funzionali richiamati in premessa, e di provvedere, altresì, a far apporre appositi cartelli di divieto in ciascuno di essi;
- 2) di approvare lo schema di avviso inerente il divieto di fumo che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, da affiggersi in posizione visibile nei locali individuati, ai sensi del punto 1), anche in sostituzione, ove presenti, dei cartelli attualmente già affissi;
- 3) di incaricare il Servizio Patrimonio e demanio di provvedere alla fornitura ed all'apposizione dei cartelli, di cui al punto 2), secondo le indicazioni impartite dai Dirigenti delle Strutture organizzative provinciali;
- 4) di dare atto che, per lo svolgimento dei compiti di funzionario incaricato di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo, alla verbalizzazione ed alla redazione ed inoltro del rapporto, è richiesto il possesso di requisiti di autonomia operativa e la capacità di acquisire una buona conoscenza della materia specialistica, requisiti ascritti, secondo l'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali, alle figure professionali facenti capo alle categorie C - livello evoluto - e D;
- 5) di affidare ai Dirigenti il compito di individuare, con propria determinazione, secondo lo schema allegato che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i funzionari, scelti di norma tra il personale appartenente alle figure professionali facenti capo alla categoria C - livello evoluto - e D, incaricati, presso ciascuna Struttura organizzativa dell'Amministrazione provinciale, di vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, di procedere all'accertamento delle violazioni di cui allo stesso articolo 1, alla contestazione ed alla verbalizzazione, di accertare l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, di redigere e trasmettere, ove non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; gli stessi funzionari provvedono alla trasmissione di copia dei verbali redatti, con la prova dell'avvenuta notifica, all'Ufficio Polizia amministrativa, ai sensi di quanto previsto al punto 18);
- 6) di dare atto che, i soggetti competenti a garantire l'osservanza del divieto di fumo che non ottemperino a tale obbligo sancito dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 2000 e che, inoltre, il mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di fumo da parte del

personale dipendente dall'Amministrazione, può costituire comportamento rilevante ai fini disciplinari;

- 7) di affidare all'Ufficio Ispettivo del Servizio per il Personale il compito di vigilare, mediante i propri funzionari, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumo, attuando le necessarie misure organizzative), presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, di procedere all'accertamento delle violazioni al suddetto articolo 2 della legge n. 584 del 1975, di provvedere alla contestazione ed alla verbalizzazione, di accertare l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, di redigere e trasmettere, ove non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; gli stessi funzionari provvedono alla trasmissione di copia dei verbali redatti, con la prova dell'avvenuta notifica, all'Ufficio Polizia amministrativa, ai sensi di quanto previsto al punto 18);
- 8) di incaricare il Servizio per il Personale di dotare i funzionari incaricati, ai sensi dei punti 5) e 7), di appositi tesserini di riconoscimento;
- 9) di approvare i modelli dei verbali di contestazione delle violazioni in materia di divieto di fumo, da utilizzare, da parte dei funzionari incaricati, ai sensi dei punti 5) e 7) che, allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, da redigere in duplice originale, di cui uno da consegnare al trasgressore e uno da conservare presso la Struttura organizzativa cui è assegnato l'incarico della verbalizzazione. I verbali devono essere compilati in numerazione progressiva, riferita a ciascuna Struttura organizzativa, e devono, altresì, recare il codice identificativo della Struttura medesima;
- 10) di demandare ai Dirigenti delle singole Strutture, secondo i criteri espressi in premessa, l'individuazione di soluzioni organizzative che consentano di bilanciare le opposte esigenze dei dipendenti fumatori e non fumatori nei luoghi di lavoro che rimangono esclusi dal divieto di fumo, in quanto sono riservati ad attività di lavoro del personale dipendente e in essi non è istituzionalmente previsto l'accesso di persone estranee all'Amministrazione;
- 11) di individuare, quale Autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione, ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge, relativamente alle violazioni dei divieti e degli obblighi previsti negli articoli 1 (divieto di fumare) e 2 (obbligo di curare l'osservanza del divieto attuando le necessarie misure organizzative) della legge 11 novembre 1975, n. 584, accertate presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale e dei concessionari di servizio pubblico di competenza provinciale, il Dirigente del Servizio Commercio e cooperazione della Provincia autonoma di Trento, in virtù delle competenze dell'Ufficio Polizia amministrativa;
- 12) di introitare nel bilancio della Provincia autonoma di Trento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, al capitolo 12700-018 ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli esercizi futuri, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni in materia di divieto di fumo, relativamente alle violazioni accertate presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale e presso i concessionari di servizio pubblico;
- 13) di dare atto che, il pagamento delle sanzioni pecuniarie derivanti dall'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo, relativamente alle violazioni accertate presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale e presso i concessionari di servizio

pubblico, avviene mediante versamento sul conto corrente postale n. 295386, intestato al Tesoriere della P.A.T - Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto - sede di Trento, ovvero mediante versamento sul conto corrente di tesoreria n. 400, intestato al Tesoriere medesimo;

- 14) di incaricare il Servizio Organizzazione ed informatica dell'attivazione di iniziative di formazione dirette al personale cui sono affidati i compiti previsti dal presente provvedimento, dipendente dalla Provincia nonché dagli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dalla stessa;
- 15) di disporre che, i concessionari di servizio pubblico provinciale provvedano, in conformità a quanto previsto dalla presente deliberazione, all'individuazione dei locali e dei mezzi dove trova applicazione il divieto di fumo, all'esposizione dei cartelli recanti il suddetto divieto, alla nomina degli incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, di procedere all'accertamento delle violazioni, alla contestazione ed alla verbalizzazione, di accertare l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, di redigere e trasmettere, ove non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il rapporto, dando atto che peraltro rimangono anche in tal caso in capo al Dirigente, di cui al punto 11), le funzioni di Autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione, ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge, e che il pagamento e l'introito delle sanzioni avviene secondo le modalità di cui ai punti 12) e 13). Tali concessionari, ai fini della vigilanza, comunicano ai Dirigenti delle singole Strutture provinciali competenti nelle materie cui si riferiscono i servizi pubblici, l'adempimento agli obblighi previsti dal presente provvedimento;
- 16) di riconoscere che gli enti, le istituzioni e le aziende dipendenti dalla Provincia, devono provvedere, nei limiti della propria autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile ed in conformità ai rispettivi ordinamenti, ad adottare le misure organizzative per l'applicazione della normativa concernente il divieto di fumo e ad ottemperare agli obblighi ivi previsti;
- 17) di disporre, ai fini della vigilanza, che gli enti, le istituzioni e le aziende dipendenti dalla Provincia, comunichino alle Strutture provinciali competenti nelle rispettive materie cui si riferisce l'attività da essi svolta, l'adozione delle misure organizzative di cui al punto 16);
- 18) di incaricare il Servizio Commercio e cooperazione, nell'ambito delle competenze del proprio Ufficio Polizia amministrativa, degli adempimenti concernenti la raccolta di tutti i dati relativi all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di fumo presso le Strutture organizzative dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizio pubblico, nonché presso gli enti, le istituzioni e le aziende dipendenti dalla Provincia, anche in funzione delle prescritte comunicazioni ai competenti organi statali. A tale scopo, i funzionari incaricati presso ciascuna Struttura organizzativa dell'Amministrazione provinciale, presso i concessionari di servizio pubblico, nonché presso gli enti, le istituzioni e le aziende dipendenti dalla Provincia, trasmettono tempestivamente all'Ufficio Polizia amministrativa del Servizio Commercio e cooperazione copia dei verbali di accertamento delle violazioni redatti, con la prova dell'avvenuta notifica;
- 19) di revocare, per le ragioni espresse in premessa, la propria precedente deliberazione n. 5862 di data 16 maggio 1996, concernente "Recepimento della normativa vigente in materia di divieto di fumo".

FC